



Comunicato Ufficiale
N. 80

Del
5 novembre 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 2-3-4 novembre 2019 - Undicesima giornata andata

Atalanta-Cagliari 0-2
Bologna-Internazionale 1-2
Fiorentina-Parma 1-1
Genoa-Udinese 1-3
Hellas Verona-Brescia 2-1
Lecce-Sassuolo 2-2
Milan-Lazio 1-2
Roma-Napoli 2-1
Spal-Sampdoria 0-1
Torino-Juventus 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 27**

SERIE A TIM

Gare del 2-3-4 novembre 2019 - Undicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Soc. HELLAS VERONA – Soc. BRESCIA

letti il referto arbitrale e la relazione della Procura federale nei quali, inoltre, viene riferito che al 9° del secondo tempo il Direttore di gara era costretto ad interrompere il giuoco, per circa 3 minuti, poiché il calciatore Mario Balotelli Barwuah era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Soc. Hellas Verona posizionati nel settore denominato "poltrone est";

considerato che il pur esiguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità;

considerato, inoltre, che dopo i cori si sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell'attigua "curva sud" cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso;

ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d'indagine in corso per l'individuazione dei responsabili;

ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'applicazione della misura sospensiva dell'esecuzione della sanzione ai sensi dall'art 28 comma 7 CGS, vista anche la durata dell'interruzione del giuoco doverosamente disposta dal Direttore di gara;

P.Q.M.

dispone, ai sensi dell'art 28 CGS, la chiusura per **una giornata** effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato "poltrone est"

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Lecce e Milan** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori intonato più volte cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata per il fattivo ed efficace comportamento del capitano della Soc. Roma, non registrandosi ulteriori cori durante la gara dopo l'annuncio e l'intervento del suddetto calciatore. Dispone altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio circa l'effettivo settore di provenienza dei suddetti cori, ai fini dell'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Giudice in ordine all'accaduto.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ILICIC Josip (Atalanta): condotta gravemente antisportiva: per avere, al 39° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con un calcio ad una gamba; senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

MATRI Alessandro (Brescia): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento intimidatorio rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CETIN Yildirim Mert (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOS SANTOS Igor Julio (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TOLOI Rafael (Atalanta)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

TONALI Sandro (Brescia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

BELOTTI Andrea (Torino): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SECONDA SANZIONE

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BANI Mattia (Bologna)

BENNACER Ismael (Milan)

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus)

KURTIC Jasmin (Spal)

LARANGEIRA Danilo (Bologna)

MISSIROLI Simone (Spal)

PAROLO Marco (Lazio)

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Torino)

CALDERONI Marco (Lecce)

CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henriqu (Fiorentina)

DE PAOLI Fabio (Sampdoria)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

MATEJU Ales (Brescia)

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

ROG Marko (Cagliari)

SKRINIAR Milan (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

AINA Temitayo (Torino)

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

CAMPOS DUARTE DA S Leonardo (Milan)

DARMIAN Matteo (Parma)

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari)

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)
TOLJAN Jeremy Isaiah (Sassuolo)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)
EMPEREUR Alan (Hellas Verona)
KRUNIC Rade (Milan)
LOCATELLI Manuel (Sassuolo)
MANGRAVITI Massimiliano (Brescia)
MARTELLA Bruno (Brescia)
MILIK Arkadiusz (Napoli)
NUYTINCK Bram Johan A (Udinese)
OLIVA GIMENEZ Christian (Cagliari)
PEZZELLA Giuseppe (Parma)
SEMA Ken Nlata (Udinese)
SHAKHOV Ievgenii (Lecce)
SPINAZZOLA Leonardo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

BASELLI Daniele (Torino)
CATALDI Danilo (Lazio)
KLUIVERT Justin (Roma)
UNDER Cengiz (Roma)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

CONSUMI Andrea (Spal)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

BIGON Riccardo (Bologna): per avere, al 46° del secondo tempo, protestando platealmente nei confronti di una decisione arbitrale, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, nonché, per avere al momento della notifica del provvedimento, rivolto al Quarto Ufficiale ulteriore espressione gravemente insultante.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 NOVEMBRE 2019

IL PRESIDENTE
Gaetano Micciché